

DECRETO

n. 43 del 29.03.2022

Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto il DL 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 nel DL 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224);
- Visto il DL 21 settembre 2021, n. 127 che ha esteso ai lavoratori del settore pubblico l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), consentendo così di “rafforzare la necessità di superare la cornice di sicurezza del lavoro in presenza”;
- Visto l'art. 1 del DPCM del 23 settembre 2021 secondo cui a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella resa in presenza, fermo restando il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle competenti autorità;
- Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 con cui sono definite le misure organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale;
- Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

Richiamata la nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 28.03.2022 avente ad oggetto indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;

In considerazione delle novità introdotte dal succitato Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 corre l'obbligo di fornire ai dipendenti dell'Ente alcune indicazioni operative:

1. Certificazione verde (green pass).

Fino al 30 aprile permane l'obbligo di controllo del green pass base per chiunque acceda ai luoghi di lavoro. Dal 1 aprile decade l'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso delle persone con oltre 50 anni pur permanendo l'obbligo vaccinale. Sempre fino al 30 aprile continua ad essere obbligatorio il possesso della certificazione base per:

- a) l'accesso alle mense;
- b) la partecipazione ai concorsi pubblici;

- c) la partecipazione in presenza ai corsi di formazione;
- d) l'uso dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza.

Inoltre, chi utilizza tali mezzi per lo svolgimento delle missioni, dovrà essere dotato di mascherine FFP2.

2. Gestione dei casi positivi e dei contatti stretti.

I soggetti risultati positivi al tampone molecolare o antigenico dovranno continuare a rispettare l'isolamento per 5 giorni. Il rientro in presenza è possibile solo dopo negativizzazione del tampone antigenico o molecolare. I contatti stretti o i soggetti che vengono identificati tali dalle autorità sanitarie potranno continuare a frequentare i luoghi di lavoro con l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 per almeno 10 giorni ed effettuare l'auto sorveglianza per 5 giorni. In caso di comparsa dei sintomi vi è l'obbligo di eseguire un tampone antigenico o molecolare.

3. Mascherine.

Fino al 30 aprile permane l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica che luoghi di lavoro in cui non si operi da soli. In caso di contatti stretti di positivi deve essere indossata la mascherina FFP2 per 10 giorni. Fino al 30 aprile, inoltre, sui mezzi di trasporto pubblico e nei convegni è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

4. Gestione dei soggetti classificati come fragili.

Il decreto stabilisce la proroga al 30 giugno 2022 della "Sorveglianza sanitaria eccezionale" dei lavoratori "fragili" ossia dei lavoratori: rientranti nell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, gli immunodepressi o i cui familiari conviventi si trovino in uno stato di immunodepressione; in condizioni di rischio derivanti da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, con patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità potranno richiedere al medico competente, attraverso una visita il riconoscimento del loro stato di fragilità ai fini della collocazione in modalità lavoro agile. Per i dipendenti che già rientravano nella succitata casistica, ancora in possesso dei requisiti già verificati in precedenza potranno proseguire ad operare in modalità agile. Qualora siano cessate le condizioni di fragilità o il lavoratore volesse riprendere l'attività in presenza potrà essere utilizzato il lavoro agile ordinario. Nel caso in cui il lavoratore voglia riprendere l'attività in presenza, anche usufruendo della modalità mista di lavoro in presenza e lavoro in modalità agile, dovrà farne apposita richiesta.

5. Gestione delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Le lavoratrici in stato di gravidanza potranno lavorare in modalità agile fino al 30 giugno 2022.

6. Convegni e congressi.

Potranno essere organizzati eventi nel rispetto delle regole di prevenzione generali: evitare assembramenti, flussi distinti di ingressi ed uscite, obbligo di mascherina FFP2 durante tutto l'evento, adeguata areazione e ricambi di aria nella sala, divieto di uso promiscuo di microfono o sanificazione dopo ogni intervento, rispetto del numero massimo di presenze stabilito per la sala. Nel caso di eventi a maggiore complessità (es. coffee break, uso di più aule contemporaneamente) è necessaria una valutazione preliminare del RSPP. Fino al 30 aprile permane l'obbligo di controllo, a cura dell'organizzatore, della certificazione verde rafforzata per i partecipanti.

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. fornire, in considerazione delle novità introdotte dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, ai dipendenti dell'Ente le seguenti indicazione operative:

Certificazione verde (green pass).

Fino al 30 aprile permane l'obbligo di controllo del green pass base per chiunque acceda ai luoghi di lavoro. Dal 1 aprile decade l'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso delle persone con oltre 50 anni pur permanendo l'obbligo vaccinale. Sempre fino al 30 aprile continua ad essere obbligatorio il possesso della certificazione base per:

- a) l'accesso alle mense;
- b) la partecipazione ai concorsi pubblici;
- c) la partecipazione in presenza ai corsi di formazione;
- d) l'uso dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza.

Inoltre, chi utilizza tali mezzi per lo svolgimento delle missioni, dovrà essere dotato di mascherine FFP2.

Gestione dei casi positivi e dei contatti stretti.

I soggetti risultati positivi al tampone molecolare o antigenico dovranno continuare a rispettare l'isolamento per 5 giorni. Il rientro in presenza è possibile solo dopo negativizzazione del tampone antigenico o molecolare. I contatti stretti o i soggetti che vengono identificati tali dalle autorità sanitarie potranno continuare a frequentare i luoghi di lavoro con l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 per almeno 10 giorni ed effettuare l'auto sorveglianza per 5 giorni. In caso di comparsa dei sintomi vi è l'obbligo di eseguire un tampone antigenico o molecolare.

Mascherine.

Fino al 30 aprile permane l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica che luoghi di lavoro in cui non si operi da soli. In caso di contatti stretti di positivi deve essere indossata la mascherina FFP2 per 10 giorni. Fino al 30 aprile, inoltre, sui mezzi di trasporto pubblico e nei convegni è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Gestione dei soggetti classificati come fragili.

Il decreto stabilisce la proroga al 30 giugno 2022 della "Sorveglianza sanitaria eccezionale" dei lavoratori "fragili" ossia dei lavoratori: rientranti nell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, gli immunodepressi o i cui familiari conviventi si trovino in uno stato di immunodepressione; in condizioni di rischio derivanti da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, con patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità potranno richiedere al medico competente, attraverso una visita il riconoscimento del loro stato di fragilità ai fini della collocazione in modalità lavoro agile. Per i dipendenti che già rientravano nella succitata casistica, ancora in possesso dei requisiti già verificati in precedenza potranno proseguire ad operare in modalità agile. Qualora siano cessate le condizioni di fragilità o il lavoratore volesse riprendere l'attività in presenza potrà essere utilizzato il lavoro agile ordinario. Nel caso in cui il lavoratore voglia riprendere l'attività in presenza, anche usufruendo della modalità mista di lavoro in presenza e lavoro in modalità agile, dovrà farne apposita richiesta.

Gestione delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Le lavoratrici in stato di gravidanza potranno lavorare in modalità agile fino al 30 giugno 2022.

Convegni e congressi.

Potranno essere organizzati eventi nel rispetto delle regole di prevenzione generali: evitare assembramenti, flussi distinti di ingressi ed uscite, obbligo di mascherina FFP2 durante tutto l'evento, adeguata areazione e ricambi di aria nella sala, divieto di uso promiscuo di microfono o sanificazione dopo ogni intervento, rispetto del numero massimo di presenze stabilito per la sala. Nel caso di eventi a maggiore complessità (es. coffee break, uso di più aule contemporaneamente) è necessaria una valutazione preliminare del RSPP. Fino al 30 aprile permane l'obbligo di controllo, a cura dell'organizzatore, della certificazione verde rafforzata per i partecipanti.

3. di dare atto che il presente provvedimento sia portato a conoscenza di tutti i dipendenti;
4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento tra cui l'invio alle organizzazioni sindacali competenti, al MC, al RSPP e al Direttore dell'Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini